



Citta' di Carbonia

Prov. Del Sud Sardegna

Carbonia 29/01/2020

AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Servizio 1° – Dott. G. Desogus
Servizio 2°-5° – Ing. A. Siletto
Servizio 4° Dott.ssa M. Munaro
Polizia Locale- Dott. G.Biagioni.

E p.c.:
Segretario Generale – Dott.ssa. A.Marcello
Assessore al bilancio- A.Guerrieri
Collegio Revisori
Dott. A. Lasio
Dott. F. Picciau
Dott.ssa F. Nocera

OGGETTO: Art. 4 del D.L. n. 124/2019 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. Misure organizzative.

Con l'emanazione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Legislatore ha introdotto importanti novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e ha esteso il regime del reverse charge IVA.

Nel dettaglio, infatti, l'articolo 4 del suddetto provvedimento, nella sua versione post conversione, ha determinato l'introduzione, dopo l'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del nuovo art. 17-bis, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova disciplina (comma 1) - introdotta inserendo l'art. 17-bis al Dlgs. 241/97, si applica ai committenti che affidino ad un'impresa **appaltatrice**, affidataria o **subappaltatrice** l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un **importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro**, attraverso "*contratti di appalto*,

affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Pertanto, laddove la ditta appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto con l'Ente, per la verifica del superamento dei 200 mila euro vanno sommati tutti i valori contrattuali riguardanti l'anno di riferimento.

Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono necessariamente coesistere:

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200 mila euro – si ritiene importo al netto di IVA);
- sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato:
 - a) dalla **prevalenza dell'utilizzo di manodopera**
 - b) il personale impiegato dall'impresa svolga la prestazione lavorativa di cui all'appalto **presso le sedi di attività del committente** (Ente Locale)
 - c) **i beni strumentali utilizzati nell'appalto siano di proprietà del committente** (Ente Locale).

Al fine di fornire indicazioni ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi, che abbiano come unico fine quello di adottare le necessarie misure organizzative e attivare il corretto procedimento amministrativo, che potrebbe essere riassunto nelle seguenti fasi:

1) ricognizione dei contratti in essere che ricadono nell'ambito di applicazione della norma. Per l'individuazione del costo della manodopera occorrerà rifarsi al valore dichiarato in fase di affidamento (articolo 95, comma 10, del Dlgs 50/2016). Ricadono sicuramente nell'applicazione del nuovo **articolo 17-bis** i contratti sottoscritti con le **cooperative per i servizi socio-educativi**, laddove il personale svolga servizio presso la sede del committente e utilizzi i suoi beni strumentali (come nel caso, per citare alcuni esempi, dell'assistenza educativa, del servizio di refezione scolastica in cui i centri cottura appartengano al Comune, del servizio di trasporto scolastico se impiega gli automezzi dell'ente, dei servizi teatrali o culturali svolti presso le strutture del committente).

Il dubbio sussiste per i contratti per la realizzazione delle opere pubbliche che difficilmente prevedono l'utilizzo di beni strumentali riconducibili all'ente e pertanto dovrebbero essere esclusi dal campo applicativo della norma;

2) la verifica di cui al punto precedente e le modalità operative di cui ai successivi punti dovranno ricadere sui **soggetti che presiedono all'esecuzione del contratto di appalto**, in quanto, fra le altre cose, saranno gli unici in grado di valutare se l'appaltatore ha correttamente indicato il numero dei dipendenti utilizzati e le ore di impiego sulla commessa, in coerenza con quanto dichiarato nell'offerta;

3) venendo agli aspetti più pratici del controllo richiesto dalla nuova disposizione in oggetto, il Responsabile del Servizio/Procedimento preposto, dovrà assicurarsi che l'appaltatore abbia effettivamente assolto all'obbligo di pagamento allo Stato delle ritenute fiscali, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (comma 2).

Dovrà essere analizzata la copia delle deleghe di pagamento F24 utilizzate (da ricevere entro cinque giorni dalla scadenza e compilate distintamente per ciascun committente), **redatte secondo le istruzioni fornite con la risoluzione dell'Agenzia entrate n. 109/2019**, le quali prevedono, fra l'altro, la compilazione dei seguenti dati obbligatori: nel campo «codice fiscale» il proprio codice fiscale; nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» il codice fiscale del soggetto committente, con il codice «09», da riportare nel campo «codice identificativo».

L'appaltatore, per facilitare la verifica, sarà tenuto a **trasmettere le deleghe entro 5 giorni** dalla scadenza del termine per il versamento delle ritenute (normalmente il giorno 16 del mese), unitamente **all'elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto** nel mese precedente con indicazione di codice fiscale del lavoratore, ore di lavoro per l'appalto, ammontare della retribuzione collegata all'appalto e dettaglio delle ritenute fiscali operate, con indicazione di quelle riconducibili all'appalto.

Come indicato dal comma 5 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 citato, **gli obblighi di trasmissione della documentazione** sopra citata e di **verifica da parte dell'Ente Locale committente non si applicano** qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (certificazione che ha validità di 4 mesi), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello del quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza per il pagamento dell'F24, dei seguenti requisiti in capo all'impresa appaltatrice/subappaltatrice:

- risulti in attività da almeno tre anni
- sia in regola con obblighi dichiarativi
- abbia effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi tributari e contributivi di ammontare superiore ai 50.000 euro; sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.

Andrà inoltre verificato che l'appaltatore non abbia effettuato compensazioni, all'atto del pagamento delle ritenute (risoluzione Entrate n. 108/2019). In caso di esito negativo, il pagamento del corrispettivo dovrà essere sospeso fino a concorrenza dell'importo delle ritenute non versate e comunque fino a un massimo del 20% del valore del contratto e dovrà essere inviata entro 90 giorni apposita segnalazione all'Agenzia delle entrate (comma 3). In caso di inottemperanza agli obblighi previsti ai commi 1) e 3), il committente è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria.

4) riscontro amministrativo previsto **dall'articolo 184, comma 4, del Tuel, da parte del Servizio Finanziario**. Il controllo sarà finalizzato ad accertare che il responsabile del Servizio preposto abbia effettuato la verifica sul corretto adempimento da parte dell'appaltatore o che siano dichiarate le circostanze di non applicazione.

Pertanto, sarà necessario adeguare i contenuti dell'atto di liquidazione della spesa i quali, se inerenti i contratti di servizio-lavori, dovranno precisare, alternativamente, se la commessa:

- non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;

- ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui occorrerà citare protocollo e data di scadenza);
- ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

All'atto di liquidazione potrà anche essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, eventuale documentazione oggetto di verifica.

Trattandosi di una disposizione recentissima e di prima applicazione, sarà cura della sottoscritta procedere con ulteriori aggiornamenti che dovessero rendersi utili.

Confidando nello spirito di reciproca collaborazione, che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti, per il raggiungimento degli obiettivi comuni, si porgono distinti saluti.

Il dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Cristina Pillola

